

CIRCOLARE DI STUDIO

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

Consulenti

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

IVAN TAMBURELLO
Dottore Commercialista

22/2021

Parma, 1° Luglio 2021

OGGETTO: ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI

A seguito del differimento al 1° Gennaio 2022 dell'operatività dell'Assegno Unico e Universale a sostegno delle famiglie con figli a carico previsto dalla Legge n.46 del 1° Aprile 2021, il Governo ha emanato il Decreto Legge n. 79 del 8 Giugno 2021 che prevede l'istituzione dell'assegno temporaneo (c.d. Assegno "ponte") a copertura del periodo **1° Luglio 2021 – 31 Dicembre 2021.**

L'inps è intervenuta il 30 Giugno 2021 con le proprie circolari esplicative n. 92 e n.93.

La misura è riservata a:

- LAVORATORI CON DIRITTO AGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE (dipendenti, iscritti alla Gestione Separata, lavoratori agricoli, lavoratori domestici, titolari di Naspi, lavoratori sospesi con trattamenti di integrazione salariale, in aspettativa)**

Ad integrazione degli importi già spettanti è riconosciuta una maggiorazione per ogni figlio avente diritto, pari ad euro 37,5 mensili per i nuclei famigliari fino a due figli e 55,00 euro per ogni figlio per i nuclei famigliari di almeno 3 figli. Le modalità di presentazione delle domande sono le medesime già in vigore ed il datore di lavoro provvederà a liquidare gli importi messi a disposizione telematicamente dall'istituto (per gli OTI in agricoltura rimane in vigore la presentazione del modello cartaceo al datore di lavoro).

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

Consulenti

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

IVAN TAMBURELLO
Dottore Commercialista

Per altri eventuali famigliari minori, diversi dai figli, per i quali sia stata riconosciuta la condizione “a carico” saranno mantenuti i trattamenti già concessi maggiorati dell’importo previsto dalla presente normativa (es. nipote a carico dell’ascendente)

2. LAVORATORI DIPENDENTI CHE NON HANNO DIRITTO AGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO

FAMIGLIARE, inoccupati, autonomi, professionisti iscritti all’INPS e alle Casse professionali

I soggetti sopra elencati hanno diritto all’assegno “ponte” purchè alla presentazione della domanda, e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- Essere cittadino italiano o di uno stato membro della UE;
 - Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
 - Essere residente in Italia e avere i figli a carico fino al compimento del diciottesimo anno di età. Il minore deve essere residente con il richiedente, salva la facoltà, in caso di affidamento congiunto, di richiedere l’erogazione del 50% dell’assegno da parte di entrambi i genitori.
- Gli ascendenti possono percepire l’assegno per i nipoti se attestati all’interno del proprio ISEE in presenza di provvedimenti di affido o altro provvedimento ufficiale di collocamento. La condizione di “carico” per il minore è fissata sotto la soglia dei 4.000 euro annui di reddito personale;
- Essere residente in Italia da almeno due anni oppure essere titolare di un rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato almeno semestrale;
 - Non avere diritto a percepire gli ANE;
 - Il nucleo famigliare deve essere in possesso di un ISEE entro il limite di 50.000 euro. L’assegno sarà parametrato al reddito effettivo attestato dall’Isee ed al numero dei figli aventi diritto, in maniera decrescente al crescere del reddito.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

Consulenti

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

IVAN TAMBURELLO
Dottore Commercialista

La domanda deve essere presentata in modalità telematica direttamente all'INPS oppure tramite le associazioni di Patronato una sola volta per ciascun figlio. Per il riconoscimento dell'assegno per l'intero periodo 01/07/2021-31/12/2021 **è necessario presentare la domanda tassativamente entro il 30 Settembre 2021**, se inviata in un momento successivo, entro comunque il 31 Dicembre 2021, l'assegno decorrerà dal mese di presentazione della domanda.

L'importo verrà accreditato direttamente dall'INPS sul conto corrente, bonifico domiciliato presso lo sportello postale, libretto postale o carta prepagata indicati nella domanda e varierà da un importo di 167,50 mensili per ciascun figlio per nuclei fino a due figli minori e 217,80 in caso di nuclei numerosi per un ISEE pari a 7.000 euro, per decrescere progressivamente fino alla spettanza di euro 30,00 mensili per ciascun figlio per nuclei fino a due figli minori e 40,00 in caso di nuclei numerosi per un ISEE pari a 50.000 euro. L'Assegno è maggiorato di 50,00 euro mensili per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

L'assegno temporaneo è compatibile con il reddito di cittadinanza, con le altre misure a sostegno dei figli erogate dalle Regioni o dalle provincie autonome, con l'assegno di natalità, premio alla nascita e detrazioni fiscali per figli a carico.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Marta Vitali